

LA CONTRIBUZIONE DOVUTA



Riferimenti normativi	artt. 3, 4 e 29 del Regolamento di Previdenza
Riferimenti Ente:	Ufficio Contributi

Tipologia dei contributi

La contribuzione annualmente dovuta all'Ente è rappresentata dalle seguenti tipologie di contributo:

- a. contributo soggettivo
- b. contributo integrativo
- c. contributo di maternità

a. Contributo soggettivo

Il contributo soggettivo dovuto annualmente è pari al 10% del reddito netto (al netto delle spese ma al lordo della ritenuta d'acconto) professionale di lavoro autonomo conseguito nell'anno di riferimento.

È facoltà dell'iscritto aumentare l'importo del contributo soggettivo optando, ogni anno, per una delle seguenti aliquote: 12%, 14%, 16%, 18% e 20%.

È in ogni caso dovuto un contributo soggettivo minimo pari, dal 2009, ad € 550,00.

L'importo del contributo soggettivo versato è deducibile ai fini IRPEF.

b. Contributo integrativo

Il contributo integrativo dovuto annualmente è rappresentato da una maggiorazione del 2% da applicare su tutti i corrispettivi lordi percepiti anche se esenti da Iva ed anche per quelli percepiti nei casi di collaborazioni coordinate e continuative.

Il versamento ad ENPAPI è dovuto indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore; lo stesso è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.

È in ogni caso dovuto un contributo soggettivo minimo pari, dal 2009, ad € 120,00.

c. Contributo di maternità

Il contributo di maternità è dovuto da tutti gli iscritti all'Ente ed è destinato alla copertura delle indennità di maternità erogate a favore delle professioniste iscritte.

L'importo dovuto è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, è annuale e fisso ed è deducibile ai fini IRPEF.

ESONERI

Sono esonerati dal versamento del contributo soggettivo minimo, gli iscritti ultra65°. Sono esonerati dal versamento dei contributi soggettivo ed integrativo minimi gli iscritti che, contestualmente, esercitano attività di lavoro subordinato con rapporto di lavoro a tempo parziale con orario superiore alla metà del tempo pieno.

Nei due casi appena citati, è comunque dovuto il contributo calcolato in percentuale rispetto al reddito prodotto.

Sono esonerati dal versamento del contributo di maternità gli iscritti che, contestualmente, svolgono attività di lavoro dipendente con contratto a tempo pieno.

MODALITÀ DI VERSAMENTO – ANNO IN CORSO

A partire dall'01/01/2008 sono variate le modalità di versamento dei contributi previdenziali rendendo così possibile il dilazionamento dei versamenti contributi dovuti a saldo. Il sistema è così composto:

- cinque rate di pari importo, costituite dai contributi minimi per l'anno in corso e da un anticipo del saldo
- un'ultima rata, pari al conguaglio tra quanto versato nelle prime cinque rate e quanto dovuto complessivamente, a titolo di contributo soggettivo e contributo integrativo, sulla base della dichiarazione dei redditi netti professionali e dei volumi di affari di cui all'articolo 11 del Regolamento di Previdenza.

Per permettere il calcolo dell'importo dovuto nella sesta ed ultima rata, la comunicazione dei redditi professionali e dei volumi d'affari prodotti è fissata al 10 settembre di ciascun anno.

Prime cinque rate

Gli acconti sono versati in cinque rate da versare rispettivamente entro la data del 10 mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto e ottobre¹. L'ammontare di ciascuna delle prime cinque rate è ottenuto sommando:

- il 20% del contributo soggettivo minimo
- il 20% del contributo integrativo minimo
- il 20% del contributo di maternità
- il 18% del contributo soggettivo calcolato sul reddito professionale presunto ovvero sull'ultimo reddito disponibile
- il 18% del contributo integrativo calcolato sul volume d'affari presunto ovvero sull'ultimo volume d'affari disponibile

Sesta rata

L'ammontare della sesta ed ultima rata, da versare entro il 10 dicembre di ciascun anno, è ottenuto sommando:

- la differenza tra il contributo soggettivo dovuto e quanto versato a titolo di acconto nelle prime cinque rate

¹ Le date riportate quali scadenze per il versamento delle 5 rate sono indicative (non prevedono l'applicazione di sanzioni se non rispettate) ad eccezione di quella del 10 ottobre: data unica, ai fini sanzionatori, per effettuare il versamento della contribuzione complessivamente dovuta con le prime cinque rate.

- la differenza tra il contributo integrativo dovuto e quanto versato a titolo di acconto nelle prime cinque rate

Totale

Nel corso dell'intero anno solare, risultano complessivamente versati:

- contributo soggettivo minimo relativo all'anno in corso
- contributo integrativo minimo relativo all'anno in corso
- contributo di maternità relativo all'anno in corso
- contribuzione relativa all'anno precedente e calcolata in percentuale sulla base dei redditi dichiarati